

## SUPERARE IL MITO DELLA "SICUREZZA" IN TUNISIA

### Come la strumentalizzazione del concetto di "paese di origine sicuro" legittima le espulsioni e respingimenti dei tunisini dall'Italia

Dicembre 2021

#### INTRODUZIONE

Dall'inizio degli anni '90, la politica d'asilo dell'unione europea (UE) evolve progressivamente in una direzione sempre più restrittiva. Tanto a livello europeo quanto a livello nazionale, gli Stati si dotano di procedure per limitare l'accesso alla protezione internazionale. Il ricorso al concetto di "paese d'origine sicuro" per accelerare la domanda d'asilo e comunicare più facilmente un rigetto ai richiedenti asilo costituisce a questo riguardo una illustrazione particolarmente eloquente della deriva delle politiche d'asilo.

Un paese è considerato come "d'origine sicuro" quando il rispetto dei diritti umani è ivi presunto soddisfacente, in quanto inquadrato in uno Stato di diritto e in quanto i cittadini non vi subiscono delle persecuzioni o dei trattamenti degradanti. Il fatto di provenire da un paese di origine sicuro determina una serie di conseguenze procedurali che possono escludere i migranti di questi paesi dal riconoscimento della protezione internazionale (ivi compresi i casi di gruppi di minoranze che fronteggiano situazioni di discriminazioni specifiche).

Non solo il concetto di "paese d'origine sicuro" è caratterizzato da una

incompatibilità con lo spirito della Convenzione del 1951 sullo statuto dei rifugiati, ed in particolare con il principio di non discriminazione in ragione della nazionalità<sup>1</sup>. Ma la situazione attuale della Tunisia non sembra presentare le condizioni di "sicurezza" indispensabili per questa qualificazione.

#### QUADRO GIURIDICO DEL CONCETTO DI "PAESE D'ORIGINE SICURO"

Bisogna risalire all'inizio degli anni '90 per constatare la nascita del concetto di "sicurezza" nel dibattito europeo. Di fronte all'aumento del numero di domande di asilo negli Stati membri, questi ultimi hanno adottato una "Risoluzione sulle domande manifestamente infondate" (detta risoluzione di Londra), che analizza i rischi di saturazione del sistema di asilo. L'adozione di una lista comune di "paesi d'origine sicuri" come mezzo per filtrare le domande presunte autentiche dalle domande "abusive" o "infondate" fu allora prevista.

Questa nozione è stata in seguito integrata nella direttiva del 1° dicembre 2005 nel quadro dell'armonizzazione delle politiche di asilo degli Stati membri prevista dal trattato di Amsterdam direttiva 2005/58/ CE. Il

<sup>1</sup> Il concetto di "paese di origine sicuro" si iscrive in una logica radicalmente opposta a quella della protezione che fonda la Convenzione di Ginevra discostandosi dalla definizione di rifugiati in quanto relativa a gruppi nazionali, per preferire una formulazione relativa all'esigenza di timori individuali di persecuzioni o motivazioni personali. Come ricorda la CNDH (2017), "Analizzare i timori individuali implica un esame individuale del bisogno di protezione, vale a dire un esame approfondito della domanda e non un esame di ricevibilità che abbia

come solo obiettivo quello di assicurarsi della sicurezza del paese di provenienza, così come della traiettoria presa dal richiedente" (*l'appréciation des craintes personnelles ... implique un examen individuel du besoin de protection, c'est-à-dire un examen au fond de la demande et non un examen de recevabilité ayant pour seul objet de s'assurer de la sûreté du pays de provenance ainsi que de la trajectoire empruntée par le demandeur*).

concetto di paese sicuro è stato in seguito ripreso dalla direttiva europea n. 2013/32/UE del 26 giugno 2013 relativa alle procedure comuni per assicurare la messa in opera di un regime d'asilo europeo comune (detta "direttiva procedure").

La recezione di questa direttiva nella legislazione nazionale si è tradotta nell'adozione da parte di più Stati membri di una lista di paesi considerati come sicuri secondo dei criteri da loro determinati. È il caso in particolare dell'Italia che ha adottato il 4 ottobre 2019 un decreto interministeriale volto a ridurre drasticamente il ritardo nella valutazione dei dossier di immigrazione in Italia per i migranti originari di 13 paesi "sicuri" tra i quali figura la Tunisia<sup>2</sup>.

I criteri utilizzati dall'Italia e le fonti sulle quali le autorità italiane hanno basato la propria valutazione per considerare la Tunisia all'interno della lista nazionale dei "paesi di origine sicura" restano tuttavia incerti e non trasparenti. Il fatto che più di 1/3 dei migranti che sono arrivati in Italia dal 2019 siano originari di uno di questi 13 stati, sembra l'unica motivazione sottostante alla determinazione di questa lista.

Notiamo inoltre l'assenza della Tunisia nella lista dei "paesi di origine sicura" di: Francia, Belgio, Germania o Inghilterra.

## **MANCATO RISPETTO DELLE GARANZIE PROCEDURALI FONDAMENTALI AL DIRITTO DI ASILO**

L'inserimento della Tunisia nella lista italiana dei paesi di origine sicura ha delle conseguenze sulla modalità mediante la quale le domande di asilo dei migranti tunisini sono esaminate. In effetti l'onere probatorio del bisogno di protezione internazionale incombe ormai sul richiedente e non più sulla Commissione Territoriale, che

è dispensata dall'esame approfondito della domanda di asilo.

Questo sistema accelera la gestione delle domande di asilo basandosi su un presupposto secondo il quale la persona non fugge un rischio di persecuzione, tenendo conto della situazione in Tunisia. Questa presunzione di assenza di fondamento della domanda può condurre lo stato italiano a mettere in questione l'affidabilità e la veridicità degli elementi indicati da richiedente, il che può risultare in un trattamento iniquo della richiesta. La commissione territoriale, inoltre, non è più obbligata a motivare la decisione di rigetto della domanda.

Inoltre, il ricorso contro la decisione di rigetto della domanda d'asilo, non ha effetto sospensivo. Di conseguenza, se l'avvocato non richiede immediatamente la sospensione dell'efficacia della decisione, il richiedente rischia di essere rinviato in Tunisia in attesa della decisione di appello, il che viola il principio fondamentale del "non refoulement". L'utilizzo del principio di "sicurezza" non offre quindi una tutela sufficiente delle garanzie procedurali al diritto di asilo.

Da ultimo, l'esame della domanda di asilo si svolge nel quadro di una procedura accelerata: dalla ricezione della domanda, la prefettura deve trasmettere senza ritardi i documenti necessari alla Commissione Territoriale, che deve procedere all'audizione entro 7 giorni e adottare la decisione nei due giorni seguenti. Il termine per fare appello contro la decisione di rifiuto della domanda d'asilo e a sua volta ridotto della metà, ovvero 15 giorni, il che determina un pregiudizio al diritto di esame individuale della domanda d'asilo.

A prescindere dal rispetto delle garanzie procedurali fondamentali al diritto di asilo, la situazione dei diritti umani in Tunisia non

<sup>2</sup> Gli altri paesi individuati dal decreto sono L'Albania, l'algeria, la Bosnia Erzegovina, Capo Verde, Ghana, Kosovo, Macedonia del nord, Marocco, Montenegro, Senegal, Serbia E Ucraina.

sembra autorizzare l'Italia a qualificare questo paese come "paese di origine sicuro".

## CRITERI PER QUALIFICARE UN PAESE SICURO

---

La designazione di "paese di origine sicuro" tiene in conto non solamente dei criteri classici di democrazia, assenza di tortura, o altre forme di violenza e conflitti armati, ma anche la misura nella quale la protezione contro persecuzioni e trattamenti degradanti è offerta da:

*Le leggi e i regolamenti del paese e la maniera mediante la quale questi sono applicati, il rispetto dei diritti e delle libertà riconosciute dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici o nella convenzione delle Nazioni unite contro la tortura; l'assenza di espulsioni o estradizioni dei propri cittadini verso i paesi terzi dove, tra le altre cose, vi sia il rischio di essere soggetti a pena di morte, tortura, persecuzione o altre pene e trattamenti inumani o degradanti, o ove la loro vita o libertà sia minacciata in relazione alla loro razza, religione, nazionalità, orientamento sessuale, appartenenza ad un gruppo sociale particolare, opinioni politiche o ancora ove siano esposti al rischio concreto di espulsione, allontanamento o estradizione verso un altro paese terzo; un sistema di giustizia efficace contro la violazione di questi diritti e libertà<sup>3</sup>.*

## LA TUNISIA: PAESE D'ORIGINE SICURO?

---

L'analisi che segue mira a riprendere i punti principali al cuore di questa classificazione al fine di decostruire la presunzione di sicurezza della Tunisia e mostrare che, al di

là delle difficoltà economiche evidenti, il paese affronta problematiche più profonde che si concretizzano sovente in gravi violazioni dei diritti umani.

## Lo Stato di diritto mai realizzato nei dieci anni della transizione

A partire dalla rivoluzione del 2011 e nei dieci anni successivi, La Tunisia ha attraversato una fase di transizione verso uno Stato di diritto che è rimasto irrealizzato. Un terremoto ha interrotto il flusso malsano degli avvenimenti politici, provocando una frattura nella vita sociopolitica del paese.

Il 25 luglio 2021, a seguito di una giornata di manifestazioni su tutto il territorio, il presidente della Repubblica Kais Saied ha attivato l'articolo 80 della costituzione tunisina del 2014 e ha, con una interpretazione molto controversa del suddetto articolo, congelato il Parlamento e revocato il governo di Hichem Mechichi in relazione alla situazione di crisi economica, sociale, sanitaria e di fiducia verso le istituzioni.

Cento giorni dopo l'attivazione dell'articolo 80, l'architettura costituzionale del 2014 è ormai profondamente modificata. La questione della Costituzionalità del ricorso al suddetto articolo è ormai irrimediabilmente cancellata: La Tunisia evolve ormai de facto fuori dal quadro costituzionale, in un nuovo bilanciamento dei poteri organizzato dal decreto 117 e che consacra la concentrazione dei poteri esecutivo e legislativo - una volta divisi tra Presidenza, Governo, e Assemblea dei Rappresentanti del Popolo (ARP) - nelle mani del presidente della Repubblica.

Il cambiamento di rotta iniziato il 25 luglio attraverso le misure giudiziarie e amministrative eccezionali<sup>4</sup> si conferma in vigore, con la persistenza di violazioni delle

<sup>3</sup> Annex. II. Determinazione come paese di origine sicura ex artt. 29 e 30, par. 1 direttiva 2005/85/CE del Consiglio d'Europa.

<sup>4</sup> Secondo le informazioni raccolte, perlomeno 89 misure giudiziarie amministrative sono state presi dal 25 luglio 2021 contro personalità

pubbliche facenti parte della classe politica, dei media o contro alti funzionari dello Stato. Inoltre, sono iniziate 10 procedure davanti ai tribunali militari.

libertà fondamentali e la permanenza di un apparato di sicurezza a ruota libera e in un quadro di impunità.

## Torture e altre forme di trattamenti o punizioni inumani o degradanti

Malgrado dei progressi significativi in questo ambito, esiste un certo numero di problemi persistenti, come la definizione di tortura nell'articolo 101 bis (come modificato nel 2011) del codice penale, che limita questa pratica agli atti commessi al fine di estorcere confessioni o informazioni (e non ad altri fini come la punizione) e a fini di discriminazione razziale (e non a qualsiasi discriminazione). L'articolo limita ugualmente la definizione di torturatore escludendo ivi le persone che abbiano agito su ordine, incitazione o con il consenso di un funzionario pubblico o simile. Il rapporto speciale sulla tortura ha, nel giugno 2014, richiesto alla Tunisia di assicurarsi che *"la definizione di tortura nel diritto internazionale sia conforme con la convenzione contro la tortura delle Nazioni Unite."*<sup>5</sup>.

Anche la modifica e il rafforzamento del quadro legale non cambierebbe la pratica. In mancanza di riforme profonde del sistema giudiziario e di sicurezza, gli atti di tortura restano moneta corrente in Tunisia; questa pratica continua ad essere utilizzata contro delle vittime dai profili diversi, per ottenere confessioni ma anche a fini punitivi e a volte discriminatori. I trattamenti degradanti inflitti ai detenuti dalle forze di sicurezza sono anche frequenti; possono prendere la forma di tortura, molestie sessuali e altre forme di trattamento crudele. Il Comitato dei diritti dell'uomo si è detto preoccupato dal fatto che la pratica della tortura resti presente nel settore della sicurezza, in particolare durante lo stato di custodia.<sup>6</sup> Molteplici casi di decessi durante la custodia,

in prigione e durante gli arresti si sono verificati in questi anni.

In considerazione dell'assenza di inchieste affidabili, indipendenti e imparziali su tutte le accuse di tortura e altri trattamenti degradanti, l'impunità per i casi di tortura e altri trattamenti degradanti è sistematica in Tunisia. *"Il numero di condanne per i casi di tortura e trattamenti degradanti è molto ridotto, le pene pronunciate sono particolarmente lievi e le riparazioni accordate alle vittime risultano insufficienti"*<sup>7</sup>. Nei rari casi in cui si arrivi davanti a un tribunale, i fatti, indipendentemente da quale sia la gravità delle violenze subito dalle vittime, non sono mai qualificati come tortura ma, nel migliore dei casi, violenze che costituiscono un delitto.

## Minacce alle libertà

### Libertà di espressione e di stampa

In Tunisia, un certo numero di disposizioni legali è utilizzato per limitare la libertà di espressione e la libertà di stampa. Le autorità tunisine hanno mostrato un'intolleranza crescente contro le persone che criticano i funzionari o le istituzioni dello Stato. Numerosi blogger, militanti della società civile e utilizzatori di Facebook si trovano perseguiti per avere espresso la loro opinione attraverso commenti non violenti giudicati come insulti o irrispettosi.

Le persone sono state perseguite in relazione al Codice delle Telecomunicazioni (articolo 86), al Codice Penale (articoli 125, 126, 128) e al Decreto Legge numero 115-2011 sulla libertà della stampa, che contiene un certo numero di disposizioni formulate in termini vaghi e che criminalizzano la libertà di espressione.

<sup>5</sup> Si veda l'alto commissariato per i diritti dell'uomo (UNHCHR), Tunisia: Il faut plus qu'une volonté politique pour éradiquer la torture – Expert de l'ONU, 6 juin 2014: <http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14671&LangID=F>.

<sup>6</sup> Comitato dei diritti umani, osservazioni finali riguardanti il sesto rapporto periodico della Tunisia, paragrafo 35, 24 Aprile 2020.

<sup>7</sup> Comitato dei diritti umani, osservazioni finali riguardanti il sesto rapporto periodico della Tunisia, paragrafo 35, 24 Aprile 2020.

Questi articoli prevedono pene pesanti che possono andare fino a 5 anni di prigione per l'espressione pacifica di diversi tipi di opinione. Inoltre, la libertà di espressione è garantita, così come molte altre garanzie costituzionali, nei limiti della moralità e della decenza pubblica (articoli 226 e 226 bis del Codice Penale), sulla base dei quali i tribunali tunisini hanno reso molte decisioni.

### **Libertà di riunione e associazione**

La costituzione del 2014 prevede una serie di disposizioni che mirano a proteggere la libertà di riunione pacifica e di associazione. Tuttavia, queste garanzie non sono regolate da una legge conforme alle norme internazionali, ma piuttosto da una legge del 1969 (legge n. 4-1969) che limita considerevolmente il diritto a riunirsi pacificamente. Questa legge permette alla polizia di disperdere e/o bloccare tutte le manifestazioni che possono inficiare la sicurezza e l'ordine pubblico. Il carattere vago delle nozioni di "sicurezza" e di "ordine pubblico" determina il rischio che queste disposizioni siano male interpretate. Inoltre, lo stato di urgenza - rinnovato continuamente dal novembre 2015 - e le disposizioni relative alla lotta contro il terrorismo limitano gli scioperi e le manifestazioni.

In molti casi durante gli ultimi 10 anni, le violenze della polizia durante le manifestazioni hanno lasciato molti dubbi sulla gestione degli spazi pubblici e sul ricorso alla forza. Il Comitato dei diritti dell'uomo si preoccupa *"che degli agenti di forza pubblica abbiano fatto sovente un uso eccessivo della forza, in particolare durante delle manifestazioni, che ha portato a feriti e morti"* e *"che gli agenti responsabili delle morti e dei feriti tra i manifestanti siano raramente perseguiti per questi atti, il che ha determinato una situazione di impunità di fatto."*<sup>8</sup>

Il diritto alla libertà di associazione, garantito anche dalla costituzione, è minacciato questi ultimi anni e vi è

nuovamente la tendenza volta a ridurre lo spazio dato alla società civile. La minaccia di terrorismo ha fatto emergere nei discorsi e nelle azioni dei decisori politici la volontà di meglio "controllare" i finanziamenti delle associazioni e l'organizzazione della società civile.

### **Discriminazione basata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere**

In Tunisia, la discriminazione contro le persone LGBTIQ+ (lesbiche, gay, bisessuali, trans, intersessuali, queer, asessuali) persiste tanto in diritto quanto di fatto. La protezione dei diritti delle persone LGBTIQ+ continua a incontrare ostacoli, tenuto conto della criminalizzazione delle relazioni omosessuali e delle libertà individuali.

Nel diritto tunisino, le relazioni sessuali consenzienti tra due persone dello stesso sesso sono criminalizzate e punite dall'articolo 230 del Codice Penale con una pena che può arrivare fino a tre anni di reclusione.

Secondo i dati del Ministero della Giustizia, da gennaio 2017 a giugno 2020, circa 95 persone sono state condannate a pene fino a tre anni di reclusione in violazione dell'articolo 230 del Codice penale<sup>9</sup>. Inoltre, le minoranze sessuali rischiano di essere imprigionate per "attentato al pudore" (articolo 226) "attentato alla morale e/o decenza pubblica" (articolo 226 bis) e "oltraggio a pubblico ufficiale" (articolo 125)

Di fronte alla difficoltà di mettere in dubbio il delitto in flagrante, le autorità di polizia e giudiziarie assoggettano gli uomini, così come le donne transgender, a esami medici intrusivi, come test anali, al fine di provare l'omosessualità dell'accusato. I test anali sono una forma di trattamento crudele, inumano e degradante che può raggiungere la qualifica di tortura.

<sup>8</sup> Comitato dei diritti dell'uomo, osservazioni finali riguardanti il sesto rapporto periodico della Tunisia, par. 47, 24 Aprile 2020.

<sup>9</sup> Domanda di accesso alle informazioni fatta al Ministero della Giustizia, ASF, 7 ottobre 2020.

A un quadro giuridico sfavorevole, si aggiunge una vulnerabilità sociale ed economica dovuta a un rifiuto delle identità sessuali non eteronormative.

La società tunisina è ancora molto conservatrice, il che si manifesta di sovente con atti omofobi e discriminatori. Contro le persone e i militanti LGBTIQ+, la stigmatizzazione, l'esclusione sociale, la violenza e le persecuzioni arbitrarie sono pratiche ricorrenti. Lo stato tunisino persiste nel negare la diversità del tessuto sociale e nega il riconoscimento di differenti sessualità, identità ed espressioni di genere.

### Libertà di religione

La Costituzione tunisina all'art 6 garantisce la libertà di religione e di pensiero, così come in altre disposizioni. Ciononostante, diverse leggi relative all'ordine pubblico e alla moralità pubblica impongono restrizioni, come nel caso delle disposizioni che reprimono le relazioni omosessuali, le disposizioni relative alle successioni che mettono in pericolo la parità tra uomini e donne e l'uso di rispettare il ramadan. Come precisato dal Relatore Speciale sulla libertà di religione o pensiero:

*«[...] sembrerebbe che alcune nozioni di moralità pubblica possano essere utilizzate per obbligare a rispettare alcune pratiche religiose nel paese»<sup>10</sup>.*

Sebbene il diritto a convertirsi sia tutelato dalla legge, vi è una certa pressione sociale, che può terminare in atti discriminatori e violenti

*«Casi di ostilità sociale sono stati segnalati, più precisamente casi di molestie o pressioni contro persone convertite, così come minacce e violenze contro persone atee»<sup>11</sup>.*

### Uguaglianza tra sessi

Lo Stato tunisino si è impegnato da lungo tempo a eliminare la violenza contro le donne, a proteggere i diritti acquisiti dalle

donne e a garantire l'uguaglianza. Tuttavia la legge n 58-2017, che stabilisce una serie di misure volte a eliminare tutte le forme di violenza contro le donne criminalizzando lo stupro coniugale e impedendo allo stupratore di evitare la pena sposando la sua vittima, non ha di fatto evitato le aggressioni e le molestie contro le donne, ne ha permesso un accesso più semplice alla giustizia.

Le donne tunisine continuano a subire un elevato livello di violenza. Secondo un'inchiesta del Ministero delle donne, "almeno il 47% delle donne sono state vittime di violenze domestiche durante la loro vita. Queste cifre non hanno fatto che aumentare con l'inizio della pandemia di COVID-19"<sup>12</sup>. Rispetto agli anni precedenti, ci sono stati sette volte più casi di violenza di genere nel 2020.

Le donne vittime di violenza incontrano una serie di ostacoli per accedere alla giustizia a causa del sistema giudiziario e della percezione sociale. L'impunità degli aggressori è la norma. Tutte queste difficoltà sono aggravate dalla resistenza di alcuni giudici istruttori che non nascondono la loro opposizione alla legge n. 58-2017 e che fanno pressione sulle vittime perché ritirino le loro denunce.

### Giustizia transizionale non raggiunta

Il processo di giustizia transizionale (GT), iniziato a partire dalla rivoluzione tunisina, è in uno stallo paralizzante. L'adozione della legge relativa all'inizio del processo di GT nel 2013 e la creazione della Autorità di Verità e Dignità (AVD), affrontano ostacoli che minacciano il loro funzionamento.

Oggi, circa 32.000 decisioni di riparazione a favore delle vittime della dittatura e della compressione dei diritti economici e sociali non sono ancora state implementate, il che si aggiunge all'impunità continua delle forze

<sup>10</sup> Consiglio dei diritti dell'uomo, visita in Tunisia. Rapporto del Relatore Speciale sulla libertà di religione e pensiero, par. 44, 3 ottobre 2019  
<sup>11</sup> Ibid., par 64

<sup>12</sup> Amnesty International, La drammatica verità sulla violenza domestica in Tunisia, 20 maggio 2021.

dell'ordine che continuano a perpetrare gravi violazioni dei diritti umani.

Dalla creazione dell'AVD, il contesto politico si è fortemente opposto alla sua attività. Il suo funzionamento ha affrontato numerosi ostacoli posti dal Governo e dai decisori, ad esempio un certo ritardo nella pubblicazione del rapporto. La lista definitiva dei martiri e feriti della rivoluzione, pubblicata il 19 Marzo 2021 dopo un ritardo di cinque anni, comprende i nomi dei 129 martiri e 634 feriti. Ad oggi, nessun giudizio o decisione giudiziaria è stata resa, nessun caso è stato chiuso. La lentezza dei processi è dovuta ai molteplici rapporti, e anche l'assenza dell'accusato durante il processo. Nel quadro della giustizia transizionale, 237 mandati di comparizione sono stati inviati contro boia e imputati per violazioni dei diritti umani o crimini finanziari, ma questi mandati non sono eseguiti. Gli imputati hanno diritto alla protezione della polizia giudiziaria, quindi del ministero dell'interno, il che rinforza il sentimento di impunità e giustizia nei giovani tunisini, che continuano ad essere schiacciati dalle reliquie dello Stato di polizia. All'indomani del 25 luglio, il processo di GT resta in un limbo di incertezza nel quadro della transizione democratica in Tunisia. La nomina da parte del Ministero dell'Interno di due persone (Khaled Mazouki, esonerato successivamente, e Sami Yahiaoui) processate davanti le camere criminali specializzate per la GT per gravi violazioni dei diritti umani suscita vive critiche. Inoltre, la totalità del processo rischia di essere indebolito da un nuovo progetto di riconciliazione economica, citato più volte nei discorsi del Presidente, che compromette la responsabilità nei casi di corruzione e malversazione davanti le camere specializzate in GT, ed elimina anche ogni possibilità di cambiamento sociale attraverso la giustizia penale.

## Movimenti sociali e loro trattamento giudiziario

La situazione socioeconomica del paese, l'impasse politico, una transizione incompleta - con tutto ciò che questo

comporta - sono state oggetto di altrettante rivendicazioni da parte dei movimenti sociali. I movimenti di protesta e rivendicazione hanno conosciuto un'intensificazione e crescita della loro capacità di mobilitazione e innovazione, con forme di protesta nuove e non stereotipate. I movimenti della gioventù tunisina del gennaio 2021 sono il risultato diretto di un contesto politico difficile, del fallimento della costruzione di istituzioni politiche e dell'aumento della corruzione e dell'impunità

Ciononostante, hanno dovuto far fronte a persecuzioni giudiziarie e delle forze di sicurezza. Il governo ha trattato queste proteste stigmatizzandole, accusandole di sabotaggio e dando carta bianca ai servizi di sicurezza per reprimerle. Più di 2000 giovani, di cui il 30% minore, sono stati arrestati. I media e le organizzazioni della società civile hanno documentato orribili violazioni dei diritti umani. Gli eventi di gennaio non sono stati che un episodio di una serie di misure di repressione contro i movimenti sociali e della gioventù reclamante diritti costituzionali. I dossier giudiziari riguardanti gli attori del movimento sociale, del gennaio 2021 e dalla rivoluzione, sono prova della costante intenzione del pubblico ministero di rinviarli a giudizio sulla base di articoli che mettano in discussione la loro reputazione e accusandoli di violenza e disubbidienza al fine di criminalizzare e mettere in dubbio la legittimità del loro movimento.

Gli articoli di riferimento che permettono questo approccio sono tutti vecchi testi emessi dopo la promulgazione del Codice Penale del 1913, in particolare l'articolo 125 ("Oltraggio a pubblico ufficiale"), considerato come uno degli articoli più pericolosi utilizzato per incriminare titolari di diritti e dirigenti di movimenti di protesta. Tra i metodi adottati dal pubblico ministero per umiliare i titolari di diritti e sminuire i loro movimenti, ci sono frequenti ricorsi basati sugli articoli 226 ("Oltraggio al pudore pubblico"), 226-bis ("Attentato al buon costume") e 245 ("Attentato all'onore o alla

reputazione delle persone”) del Codice Penale.

In questi ultimi anni, la polizia ha duramente represso i movimenti sociali (El Kamoure a Tataouine nel giugno 2020 e d’Agareb a Sfax nel novembre 2021), facendo un ricorso eccessivo alla violenza ed è stata responsabile della morte di molte persone. Tutto questo nell’assoluta impunità.

## Tunisia: verso un ritorno allo Stato di polizia?

In Tunisia, un progetto di legge sulla protezione delle forze armate è in discussione da diversi anni. Nel 2015, un progetto di legge relativo alla repressione degli attacchi alle forze armate (progetto di legge n. 25-2015), rilanciato nel 2017 dopo la morte di un poliziotto a Sidi Bouzid, è stato registrato in Parlamento. I lobbisti delle forze armate, i sindacati di polizia e della guardia nazionale hanno sempre fatto pressione per l’adozione di questo progetto di legge. Questo è stato fortemente contestato dalla società civile tunisina e dalle organizzazioni internazionali. Amnesty International ha dichiarato che si tratta di un *«progetto di legge che rischia di imbavagliare qualsiasi critica delle forze armate e rinforzare una cultura di impunità già ancorata nel sistema di sicurezza e giudiziario tunisino»*<sup>13</sup>.

Malgrado le forti critiche e manifestazioni, il progetto è stato nuovamente discusso nel luglio 2020. Gli emendamenti possibili non hanno di fatto modificato la natura del progetto di legge, che contiene sempre disposizioni suscettibili di acuire l’impunità delle forze di sicurezza e di esonerarle da qualsiasi responsabilità penale quando fanno un eccessivo ricorso alla forza.

*«Se adottato, rinforzerà la cultura dell’impunità e invierà un messaggio inquietante alle forze di sicurezza, dandogli*

*il via libera per utilizzare la forza come vogliono, senza doverne rendere conto»*<sup>14</sup>.

Questo progetto di legge, discusso nel 2015 e ritirato in molteplici occasioni, mostra in ogni caso una chiara tendenza delle forze di sicurezza che hanno da lungo tempo beneficiato dell’impunità per le violazioni dei diritti umani e il ricorso eccessivo alla forza.

## Situazione degli stranieri migranti e limitazione del diritto di asilo

Durante gli ultimi anni, la Tunisia, tradizionalmente considerata come un paese d’emigrazione, si è progressivamente trasformata in un paese di transito, o anche di destinazione per le persone migranti.

Malgrado grandi passi in avanti, il quadro giuridico che regola la migrazione e l’asilo resta incompleto, ancorché la Tunisia abbia ratificato la Convenzione di Ginevra. Il diritto di asilo non è stato ancora introdotto nel sistema giuridico tunisino, anche se l’obbligo di adottare una legge sull’asilo derivi dall’articolo 26 della Costituzione che, tuttavia, è molto stringente nella definizione di asilo. In assenza di una legge nazionale, in Tunisia, lo statuto di rifugiato può essere valutato e garantito solo dall’UNHCR. La situazione quotidiana dei rifugiati, richiedenti asilo e migranti è precaria e il loro stato giuridico indeterminato.

Le condizioni di soggiorno dei migranti sono aggravate dalla legislazione sul soggiorno irregolare, che espone i migranti a detenzione, sovente in centri non ufficiali, come quello di El Ouardia. In questi centri, che non sono né registrati né amministrati ufficialmente come luoghi di detenzione, ogni detenzione è di fatto arbitraria.

Infine, la deportazione dei migranti subsahariani intercettati in mare alla frontiera libica dalla Guardia Nazionale Tunisina nel settembre 2021 solleva seri

13 Amnesty International, Tunisia: Appello ai Rappresentanti del Popolo perché abbandonino l’esame del progetto di legge relativo alla repressione degli attacchi contro le forze armate, 24 luglio 2017.

14 Amnesty International, Tunisia. I membri del Parlamento devono rigettare la legalizzazione dell’impunità delle forze di sicurezza, 5 ottobre 2020.

dubbi relativamente il rispetto delle garanzie fondamentali che devono essere fornite alla popolazione migrante e al rispetto del principio di non-refoulement.

## CONCLUSIONE

Il diritto di asilo costituisce un diritto fondamentale consacrato sia nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea<sup>15</sup> sia in diritto italiano. Ciononostante, occorre constatare la moltiplicazione degli ostacoli per limitare l'accesso alle procedure d'asilo.

Il concetto di "Paese di origine sicuro" permette infatti di dichiarare irricevibile una domanda di asilo e rinviare il richiedente verso lo Stato in questione, sotto pretesto che questo paese sia sicuro per lui. Ora, la Tunisia non può essere considerata come assolutamente "sicura" per tutte e tutti i suoi cittadini. Questo concetto è dunque incompatibile con il diritto d'asilo e le garanzie che devono essere fornite ai migranti.

L'utilizzo della nozione di «sicurezza» per giustificare la messa in opera di una procedura accelerata di esame di una domanda di asilo implica non solamente un abbassamento delle garanzie procedurali indispensabili per assicurare la qualità di questo esame<sup>16</sup>, ma ignora ugualmente la realtà della situazione particolare di numerosi richiedenti asilo tunisini.

Inoltre, la strumentalizzazione di questo concetto permette una certa standardizzazione nei rimpatri verso la Tunisia – 1997 Tunisini nel 2020 e 1655 fino a metà Novembre 2021 – che resta il paese verso cui l'Italia effettua il maggior numero di rimpatri.

Le organizzazioni firmatarie intendono sottolineare la gravità della situazione vissuta da numerosi e tunisini e vittime di gravi violazioni dei diritti umani e chiedono al Governo italiano di rinunciare alla nozione di "paese di origine sicuro" che ha svuotato l'istituto del diritto di asilo del suo significato sostanziale.

**In collaborazione con l'Associazione per gli studi sull'immigrazione:**



L'articolo completo e le fonti possono essere consultati nella rivista «Diritto, Immigrazione e Cittadinanza», numero 3/2021, disponibile su:  
<https://www.dirittoimmigrazione cittadinanza.it/allegati/fascicolo-n-3-2021/810-templatetunisia/file>

<sup>15</sup> L'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dispone che « Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato che istituisce la Comunità europea ».

<sup>16</sup> Notiamo inoltre che i/e tunisini\* sottoposti a procedure accelerate non ricevono generalmente le informazioni necessarie per richiedere la protezione internazionale.